



Comune di Sermide

Provincia di Mantova

SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO



**APPROVATO CON DELIBERA CC N°59 DEL 29/11/2010
MODIFICATO CON DELIBERA CC N°7 DEL 20/03/2012
MODIFICATO CON DELIBERA CC N°2 DEL 19/02/2014**



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

SOMMARIO

PARTE 1^

- Art. 1 - Principi
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Norma di esclusione
- Art. 4 - Competenza valutazione interventi sul verde urbano ed extraurbano
- Art. 5 - Interventi colturali di manutenzione effettuati dall'Amministrazione comunale o da Enti e Società erogatori di pubblici servizi

PARTE 2^

DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- Art. 6 - Oggetto della salvaguardia
- Art. 7 - Abbattimento di alberi
- Art. 8 - Capitozzatura di alberi e ceduzione ceppaie
- Art. 9 - Scelta delle specie per nuovi impianti
- Art. 10 - Potature di alberi e arbusti
- Art. 11 - Norme di manutenzione e salvaguardia fitopatologica
 - Trattamenti antiparassitari*
 - Lotte fitosanitarie obbligatorie*
 - Avversità per le quali può essere stabilito l'obbligo di lotta sul territorio comunale*
 - Passaporto delle piante*
 - Lotta obbligatoria alle erbe infestanti*
- Art. 12 - Alberi di interesse storico, botanico, paesaggistico
 - Individuazione alberi di interesse storico, botanico, architettonico - paesaggistico*
- Art. 13 - Distanze minime di impianto
- Art. 14 - Aree di pertinenza delle alberature

PARTE 3^

NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE

- Art. 15 - Lavori di scavo
- Art. 16 - Modalità di scavo
- Art. 17 - Protezione degli alberi
- Art. 18 - Deposito di materiali
- Art. 19 - Transito di mezzi
- Art. 20 - Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere

PARTE 4^

NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

- Art. 21 - Sistemazione a verde
- Art. 22 - Interventi edilizi sull'esistente
- Art. 23 - Documentazione progettuale
- Art. 24 - Difformità esecutiva
- Art. 25 - Aree di espansione

PARTE 5^

NORME PER LE ZONE URBANE E A DESTINAZIONE AGRICOLA

- Art. 26 - Divieto di incendio e diserbo
- Art. 27 - Divieto e prevenzione degli incendi
- Art. 28 - Pulizia dei fossi
- Art. 29 - Salvaguardia di maceri, canali e specchi d'acqua



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

PARTE 6^

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

- Art. 30 - Disposizioni generali
- Art. 31 - Accesso ai parchi e giardini
- Art. 32 - Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati
- Art. 33 - Accesso dei veicoli a motore negli spazi verdi
- Art. 34 - Divieti espliciti
- Art. 35 - Giochi
- Art.36 - Spazi per i cani
- Art. 37 - Attività ambulanti e di animazione

PARTE 7^

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 38 - Attività di vigilanza
- Art.39 - Sanzioni
- Art. 40 - Norme finanziarie
- Art. 41 - Definizioni e composizione delle controversie

ALLEGATO 1

TAVOLA SINOTTICA DELLE PRESCRIZIONI

ALLEGATO 2

MODULO RICHIESTA ABBATTIMENTO O CASI PARTICOLARI DI POTATURA ALBERI

ALLEGATO 3

DIMENSIONE FINALE MEDIA DI ALCUNE IMPORTANTI SPECIE ARBOREE INDICATE PER LE PIANTUMAZIONI



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

PARTE 1[^]

Art. 1 – Principi

La vegetazione in ambiente urbano è sempre più considerata come elemento insostituibile del tessuto cittadino, sia per le salutari funzioni da essa svolte a vantaggio degli esseri viventi, come per esempio la depurazione delle acque, l'evapotraspirazione la costituzione e il miglioramento del suolo, l'assorbimento di anidride carbonica e la cattura del particolato disperso, il ruolo di rifugio per la vita animale e di miglioramento della varietà biologica del territorio, ecc..., sia perché rappresenta una componente architettonica e paesaggistica di primaria importanza che si inserisce nel contesto della città accanto ai fabbricati, ai monumenti, ai manufatti di varia natura. Il valore del paesaggio e dei suoi componenti è, tra l'altro, tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica e dalla Convenzione Europea del Paesaggio (*European Treaty no. 176*), entrata in vigore in Italia nel 2006.

A livello extraurbano, le campagne del nostro territorio sono eccezionalmente spoglie, avendo perso negli ultimi 60-70 anni quasi tutte le testimonianze di piantata emiliana, di filari, di alberature a corredo dei maceri. Lo confermano i dati sull'uso del suolo a livello europeo e nazionale, che vedono la Pianura Padana fra le zone con la minor copertura boschiva. I dati Dusa di Regione Lombardia (2007) mostrano come la Provincia di Mantova abbia appena il 2,8% di territori boschivi e ambienti seminaturali (peggio solo Cremona con il 2,7%), contro il 12,4% di aree urbanizzate e infrastrutturate.

Riconosciuto il rilievo del verde, sia pubblico che privato, per l'ambiente, per il paesaggio, nonché per gli aspetti culturali e ricreativi, e quindi la valenza quale bene pubblico anche del verde privato¹ (cui rimane comunque la proprietà del bene), l'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, disciplina gli interventi sul verde, sia pubblico che privato, al fine di garantirne la protezione e la razionale gestione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento detta disposizioni di tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato, disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio comunale, sugli ambiti di seguito elencati:

1. parchi e giardini comunali;
2. parchi e giardini storici (sono considerate storiche le aree verdi riconosciute dal PGT all'interno del NAF);
3. verde di arredo (alberature stradali, parcheggi pubblici e privati, aiuole, verde spartitraffico, fioriere);
4. spazi di proprietà pubblica (inclusi gli spazi verdi a corredo di servizi pubblici), con destinazione a verde o a servizi (consolidati o in previsione) nel Piano di Governo del Territorio e dagli altri strumenti urbanistici vigenti (PGT Regolamento Edilizio ecc...) affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
5. giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà se ciò sia previsto dalla convenzione stessa;
6. giardini privati (come disposto da art. 6, comma 2);

¹ Un albero, anche se privato, produce externalità ambientali positive che migliorano la qualità ambientale di tutti, in particolare: ombreggiatura e frescura (più privata che pubblica); estetica, decoro e profumi; tutela del paesaggio e delle reti ecologiche; miglioramento della qualità dell'aria (assorbimento e sequestro di carbonio atmosferico, cattura del particolato disperso); minori deflussi di acqua superficiale (riduce il sovraccarico della rete fognaria).

I servizi ecosistemici assicurati da un albero (assorbimento e stoccaggio di CO₂, cattura del particolato disperso, tutela del paesaggio, evapotraspirazione, stabilizzazione dei versanti, riduzione dei deflussi superficiali) sono beni pubblici di carattere ambientale.

In quanto beni pubblici, i servizi ecosistemici sono beni non rivali e non escludibili, che servono a tutti ma nessuno se ne fa carico, per cui il mercato di questi beni fallisce, quindi se ne occupa il settore pubblico.

Per la Corte Costituzionale, l'ambiente è un bene unitario, autonomo e un valore fondante della collettività, tutelato dalla Costituzione (la Corte Costituzionale, basandosi sugli articoli 9 e 32 della Costituzione, è giunta ad affermare - sentenza 30 dicembre 1987 n.614- che "nel nostro ordinamento giuridico la protezione dell'ambiente è imposta da precetti Costituzionali (artt. 9 e 32) ed assume a valore primario ed assoluto").

Art. 32: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, [...]"

Art. 44: "Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. [...]"



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

7. fasce di rispetto extraurbane (si tratta di aree poste a margine dei tracciati ferroviari, stradali, cimiteriali, di rispetto degli elettrodotti) e filari interpoderali e non;
8. aree incolte, fossi, corsi d'acqua (salvo necessità autorizzate dal Comune per interventi tempestivi di carattere emergenziale e idraulico);
9. bugni (ex-maceri) e aree agricole (sono tutte quelle aree inedificate ove, in maniera continuativa, è svolta la funzione produttiva agraria).

Art. 3 - Norma di esclusione

Sono esclusi dalla presente normativa:

1. Gli interventi eseguiti da enti pubblici a tutela della pubblica incolumità o derivanti da approvazioni di progetti di opere pubbliche (per cui prevedere adeguata compensazione ambientale);
2. Gli interventi di abbattimento necessari al ripristino del deflusso delle acque del reticolo idrico, solo in caso di interessamento dell'alveo del fossato (fra quelli appartenenti al reticolo idrico minore come individuati negli elaborati del Piano di Governo del Territorio - P.G.T.), nonché interventi su alberature che ostacolano il corretto governo delle acque, possono essere autorizzati senza l'apposita modulistica in caso di necessità di interventi tempestivi di carattere emergenziale e idraulico (cfr. art. 2 comma 8);
3. le aree boscate, così come definite dall'art. 1 ter della Legge Regionale n° 27 del 28/10/2004 e successive modificazioni;
4. gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semi-specializzate;
5. i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata, con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno. Tali impianti, per essere esclusi dal presente Regolamento, devono essere sottoposti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva ed arborea invadente;
6. gli orti botanici;
7. i frutteti e vigneti;
8. i vivai e simili.

Art. 4 – Competenza valutazione interventi sul verde urbano ed extraurbano

Le valutazioni relative al verde urbano ed extraurbano previste dal presente regolamento, ai sensi della normativa vigente, sono di competenza del Responsabile del Settore Tecnico, il quale potrà avvalersi di un tecnico competente (Dottore Forestale, Dottore Agronomo, Perito Agrario, Agrotecnico) dipendente presso gli uffici comunali o in mancanza di questi avvalendosi di un consulente esterno competente (Dottore Forestale, Dottore Agronomo, Perito Agrario, Agrotecnico).

Per interventi tempestivi di carattere emergenziale e idraulico, l'autorizzazione può essere rilasciata dal servizio di Polizia Locale e Protezione Civile.

Art. 5 - Interventi culturali di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale o da Enti e Società erogatori di pubblici servizi

Gli interventi culturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi e delle fasi fenologiche delle alberature e degli arbusti interessati (si veda art.10), salvo interventi urgenti per la pubblica sicurezza.

Nell'ambito dell'affidamento dei servizi di cura e manutenzione del verde pubblico, dovrà essere richiesta la presenza di un tecnico competente (dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario, o titolo equipollente).

Qualora Enti o Società erogatori di pubblici servizi debbano operare i loro interventi in ambiti interessati da vegetazione, sono tenuti a comunicarlo all'Amministrazione comunale, nonché a seguire le prescrizioni che la stessa detterà in relazione alla tipologia dell'opera da eseguire.

Se nel corso dei lavori sarà arrecato un danneggiamento alla vegetazione insistente sull'area, ad opere ultimate, saranno poste a carico degli Enti gli oneri relativi al ripristino del patrimonio vegetale.



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

PARTE 2[^]

DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 6 - Oggetto della salvaguardia²

1. PARCHI E GIARDINI COMUNALI, PARCHI E GIARDINI STORICI, VERDE DI ARREDO, SPAZI DI PROPRIETÀ PUBBLICA, GIARDINI PRIVATI APERTI ALL'USO PUBBLICO - Per i casi riguardanti gli ambiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2 del presente Regolamento, le alberature aventi circonferenza del tronco superiore a 60 cm, (diametro superiore a 19 cm) misurato a 130-150 centimetri dal suolo (a petto d'uomo), gli alberi e gli arbusti con più tronchi (policormiche), se almeno uno di essi presenta una circonferenza superiore a 35 cm (diametro superiore agli 11 cm), devono essere rigorosamente tutelate.

2. GIARDINI PRIVATI (per ulteriori specifiche si rimanda all'art.41 del presente regolamento) - Per quanto riguarda i giardini privati (in area urbana e area agricola), come disposto dal comma 6 dell'art.2, sono da intendersi salvaguardati e soggetti a preventiva autorizzazione gli alberi aventi una circonferenza superiore ai 100 cm (diametro di cm 32) . Per le alberature site in giardini privati con circonferenza del tronco compresa fra i 60 cm (Ø 19 cm) e i 100 cm (Ø 32 cm), si richiede una dichiarazione in carta semplice della volontà del proprietario di abbattere; l'Ente Comunale, pur non potendo esprimere pareri rispetto alla dichiarazione di cui sopra, in caso di abbattimenti particolarmente significativi per entità o localizzazione, può riservarsi il diritto di prescrivere la ripiantumazione obbligatoria nel luogo dell'abbattimento o altrove (vedi art. 7).

3. FASCE DI RISPETTO EXTRAURBANE, FILARI INTERPODERALI E NON, AREE INCOLTE, FOSSI, CORSI D'ACQUA, BUGNI (EX-MACERI) E AREE AGRICOLE - Sono soggetti a preventiva autorizzazione negli ambiti di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 (fasce di rispetto extraurbane, filari interpoderali, aree incolte, fossi, corsi d'acqua, bugni, ex-maceri e aree agricole) gli interventi di abbattimento di piante aventi circonferenza del tronco superiore ai 30 cm (diametro superiore ai 10 cm) e, in caso di policormiche, superiore ai 20 cm (diametro superiore ai 6 cm).

4. Devono intendersi salvaguardati in deroga ai limiti minimi gli alberi piantati in sostituzione di altri.

Art. 7 - Abbattimento di alberi

L'abbattimento delle specifiche tipologie di vegetazione così come disposto nell'art. 6, anche non più vegetante, è soggetto a preventiva comunicazione da inoltrarsi almeno 20 giorni prima dell'intervento all'Amministrazione comunale, come da modello in allegato, nella quale debbono essere descritte le caratteristiche delle piante e le motivazioni dell'abbattimento.

Trascorsi ulteriori 5 giorni senza che l'Amministrazione comunale si sia espressa, si potrà procedere all'intervento.

La dichiarazione in carta semplice di cui al comma 2 dell'art.6 va presentata allo sportello al cittadino almeno 10 gg prima dell'intervento con allegata documentazione fotografica(anche in formato digitale).

Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi e gli arbusti salvaguardati (ai sensi dell'art.6) di cui viene autorizzato l'abbattimento devono essere obbligatoriamente sostituiti a spese dell'autore dell'intervento (entro 210 giorni dall'avvenuta autorizzazione). Gli alberi posti in sostituzione dovranno essere di prima scelta e soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti: circonferenza del tronco non inferiore a 10 cm misurato a 130-150 centimetri dal suolo (a petto d'uomo) oppure altezza non inferiore a 300 cm. Gli arbusti in sostituzione, dovranno anch'essi essere di prima scelta, con un requisito minimo misurato in 24 cm di diametro del vaso.

Qualora il Responsabile del Settore Tecnico (o suo delegato) verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, il proprietario dovrà piantare gli alberi in altro sito o al limite in area di proprietà comunale. In tal caso, il sito dell'impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dagli uffici comunali competenti.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'applicazione delle relative sanzioni.

Nel caso di interventi di abbattimento e ripiantumazione complessi in aree individuate dal vigente PRGC come Zone "A, A1 e A2" all'interno di Giardini storici come sopra definiti o aree simili come definite da altri strumenti urbanistici vigenti (PGT, Regolamento Edilizio ecc...), la

² Si veda la tavola sinottica nell'allegato 1 per un quadro di sintesi.



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

comunicazione dovrà essere accompagnata da una dettagliata perizia redatta da tecnico abilitato unitamente al progetto complessivo del giardino o dell'area oggetto di intervento.

Art. 8 – Capitozzatura di alberi e ceduzione ceppaie

Le capitozzature di alberi salvaguardati, vale a dire il drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie fino in prossimità di questo, e le potature drastiche, cioè tutte quelle che compromettono in maniera irreversibile la struttura delle piante, se questo tipo di governo non è mai stato attuato prima dell'adozione del presente Regolamento sono considerate, agli effetti del presente Regolamento, rigorosamente vietate.

Nel caso di alberi adulti già capitozzati, il taglio a capitozzo su rami marci o deteriorati è consentito solo per la messa in sicurezza dell'albero.

Eventuali deroghe a quanto disposto al primo comma possono essere concesse:

- nel caso di alberi adulti già capitozzati, per cui si renda necessario il taglio a capitozzo su rami marci o deteriorati per consentire la messa in sicurezza dell'albero. Tale deroga è considerata agli effetti del presente regolamento abbattimento e quindi soggetta a comunicazione come da art. 7,

- nel caso di alberi già governati col capitozzo periodico e costante per ragioni di allevamento e colturali per cui è possibile effettuare a cadenze fisse il taglio sulle teste di salice;

Per le ceppaie costituenti rivali in zona agricola è consentita la ceduzione periodica e regolare a condizione che durante l'intervento non vengano eliminati più del 50% dei rami esistenti su ogni singola ceppaia. Qualora l'intervento di ceduzione non rispetti i parametri sopra riportati, lo stesso sarà considerato abbattimento non autorizzato e quindi sanzionato di conseguenza. Nel caso si configuri la necessità di interventi radicali l'interessato dovrà presentare preventiva comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art 7.

Qualora si renda necessaria una capitozzatura o una potatura energica per rischi legati alla sicurezza, viabilità e servitù da elettrodotto, l'intervento potrà essere preventivamente richiesto e, accertate tali condizioni, successivamente eventualmente autorizzato.

A seguito di una capitozzatura o potatura energica sopra i 10 cm di diametro delle branche interessate, deve essere effettuata una pennelatura con anticrittogramico adeguato e/o mastice cicatrizzante.

Art. 9 - Scelta delle specie per nuovi impianti

La scelta delle specie nella realizzazione di nuovi impianti e nelle sostituzioni di piante esistenti deve tendere al mantenimento o al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per tale motivo sono consigliate per l'impianto tutte le specie arboree e arbustive elencate nell'Allegato 2.

Al fine di prevenire la diffusione della malattia nota con il nome "Colpo di fuoco batterico" (*Erwinia amylovora*), si consiglia di limitare l'impiego delle piante della famiglia delle Rosacee, tra cui si ricordano per la loro sensibilità:

1. agazzino (*Pyracantha coccinea*)
2. lazzaruolo (*Crataegus azarolus*)
3. biancospino distilo (*Crataegus oxyacantha*)
4. biancospino monostilo (*Crataegus monogyna*)
5. melo selvatico (*Malus sylvestris*)
6. perastro (*Pyrus pyraeaster*)
7. pero selvatico (*Pyrus communis*)
8. sorbo domestico (*Sorbus domestica*).

E' sconsigliato l'impianto delle seguenti specie perché tende a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona o per ragioni di salvaguardia del paesaggio:

1. acacia o robinia (*Robinia pseudoacacia*)
2. acero americano (*Acer negundo*)
3. ailanto (*Ailanthus altissima*)
4. falso indaco (*Amorpha fruticosa*)
5. Famiglia delle Agavacee
6. Famiglia delle Palme
7. Famiglia delle Musacee
8. *Phyllostachys* spp.
9. Falso bambù (*Arundinaria japonica*)



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

10. Olivo di circonferenza superiore a cm 22-24 misurato a 130-150 centimetri dal suolo (a petto d'uomo).
11. Pini e abeti

Art. 10 - Potature di alberi e arbusti

1. **BUONA PRASSI** - È vivamente consigliato effettuare potature interessando branche e rami di diametro non superiore a 10 cm e praticando i tagli ai nodi o alle biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branche o rami privi di più giovani ramificazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Si consiglia di effettuare gli interventi:

- a. per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno, indicativamente dal 1 novembre al 15 marzo;
b. per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo: indicativamente dal 1 novembre al 15 marzo e dal 1 luglio-31 agosto;
c. la potatura verde può essere compiuta dal 1 maggio al 30 giugno;
d. interventi sulle branche morte, tutto l'anno;
e. i cespugli a fioritura primaverile potranno essere potati alla fine della fioritura, mentre i cespugli a fioritura estiva nel periodo di stasi vegetativa (novembre-febbraio);
f. a seguito della potatura di rami con diametro superiore ai 10 cm, è vivamente consigliata una pennellatura con anticrittogramico adeguato e/o mastice cicatrizzante.

2. **NORMA** - Dovranno essere debitamente motivate ed eventualmente autorizzate da parte dell'Amministrazione Comunale, secondo la modulistica allegata, le sole potature riguardanti le piante di interesse storico, botanico, paesaggistico (art.12), sia in ambito urbano che extraurbano.

In ogni caso (per tutte le alberature oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 6), le potature che conducano alla morte dell'alberatura interessata, saranno considerate abbattimenti non autorizzati e sanzionati come tali.

Art. 11 - Norme di manutenzione e salvaguardia fitopatologica

Trattamenti antiparassitari

I trattamenti antiparassitari, insetticidi o fungicidi dovranno essere effettuati solo in caso di effettiva presenza dell'insetto o del fungo, fatti salvi gli interventi preventivi di pennellatura antimicotica su capitozzature o potature.

Nel caso di infezione da fungo patogeno, l'esecuzione del trattamento deve essere correlata alla stima del rischio epidemico, in funzione dei parametri climatici e meteorologici e del potenziale d'inoculo del patogeno.

Nella scelta dei prodotti da utilizzare si faccia riferimento al D. Lgs. 194/95 e succ. mod. e i. e alle Circolari del Ministero della Sanità n° 17 del 10.06.1996 e n° 7 del 15.04.1999 che fissano la disciplina transitoria in materia, preferendo comunque prodotti di lotta biologica.

Gli ex presidi medico-chirurgici registrati secondo la vecchia classificazione, non possono essere utilizzati nei parchi pubblici e nelle alberate stradali.

Lotte fitosanitarie obbligatorie

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'articolo 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato, tramite preferibilmente metodologie di lotta biologica e a basso impatto ambientale.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

1. D.M. 17.4.1998 impone la lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino (*Thaumetocampa pytiocampa*). Si rimanda alla lettura del testo del Decreto, ricordando che i trattamenti alla generazione larvale potranno essere solo di tipo biologico, con prodotti a base dell'organismo batterico *Bacillus thuringiensis*;



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

2. Decreto 17.4.1998 e Circolare Regionale 15 aprile 1999 n° 27, "Modalità di applicazione del decreto di lotta obbligatoria al cancro colorato del platano (*Ceratocystis Fimbriata*) e misure di salvaguardia del platano in Lombardia".

Avversità per le quali può essere stabilito l'obbligo di lotta sul territorio comunale

L'Amministrazione Comunale può individuare altre avversità la cui pericolosità è ampiamente riconosciuta dagli addetti ai lavori (Ufficio Fitosanitario Regionale) e per le quali l'obbligo di lotta può essere stabilito nel regolamento comunale.

Avversità di questo tipo, sono ad esempio:

1. grafiosi dell'olmo , provocata dal fungo *Graphium ulmi*

2. lepidottero defogliatore *Hyphantria cunea*

Per la grafiosi dell'olmo è prescritta l'eliminazione delle parti colpite di un albero infetto, nonché l'abbattimento degli alberi definitivamente compromessi, con allontanamento e bruciatura del materiale di risulta.

La lotta all'ifantria potrà essere condotta con trattamenti alle larve del lepidottero con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis*. Affinché la lotta sia efficace, la presenza dell'insetto deve essere prontamente segnalata.

Il Responsabile del Settore Tecnico può, a mezzo di ordinanze apposite, su parere ARPA o ASL, ordinare la lotta obbligatoria contro i seguenti agenti patogeni, o altro agente della stessa natura, qualora nel territorio comunale si verificassero gravi epidemie o focolai consistenti:

1. Verticilliosi dell'acero provocata da *Verticillium alboatrum*

2. Marciume radicale di varie piante arboree provocato da *Armillaria mellea*

3. Tingide del platano, *Corytucha ciliata*

4. Carie del legno, provocata dal fungo *Phomes annosus*

5. *Galerucella* dell'olmo, *Galerucella luteola*

6. Cancro del cipresso provocato dal fungo *Seridium cardinale*

Passaporto delle piante

Tutto il materiale vivaistico messo a dimora, coltivato o commerciato nel territorio comunale deve essere provvisto di documentazione fitosanitaria obbligatoria ove prescritto dalle normative vigenti (D.M. 31/01/1996).

Lotta obbligatoria alle erbe infestanti

La lotta obbligatoria contro le erbe infestanti ha come scopo il contenimento della vegetazione infestante rispetto alla diffusione delle stesse su aree pubbliche e private.

In tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro le infestanti di seguito elencate.

1. *Ailanthus altissima* (pianta arborea)

2. *Ambrosia artemisiifolia* (ambrosia, specie erbacea)

Il proprietario di qualsiasi terreno, che a seguito di abbandono dell'attività agricola o comunque di generalizzata mancanza di manutenzione, si trovi ricoperto da vegetazione infestante (come identificata nel presente articolo), è obbligato a rimuovere tale vegetazione ed a mantenere pulita l'area rispettando, in ogni caso, le prescrizioni regionali, nazionali e/o comunitarie relative all'area in oggetto (PAC, ex 20/78 su terreni incolti, ecc.).

Anche per favorire, seppur non in modo esaustivo, il contenimento della riproduzione delle zanzare (specie sia tigre che culex), ai sensi dell'ordinanza n°94 del 05.09.2013 , si richiama i proprietari di terreni incolti e/o abbandonati a mantenere le aree e a pulirle dalle erbe infestanti.

In caso di ripetuta inosservanza delle norme del presente comma, il Responsabile Del Settore Tecnico può emettere un'ordinanza specifica con addebito del costo degli interventi al proprietario.

Art 12 - Alberi di interesse storico, botanico, paesaggistico

Individuazione alberi di interesse storico, botanico, architettonico - paesaggistico



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

Sono considerate alberature di interesse storico, botanico ed architettonico, paesaggistico, monumentale, gli alberi singoli od i complessi vegetali che si caratterizzano per le notevoli dimensioni raggiunte dai soggetti componenti (diametro del tronco pari almeno 60 cm misurato a petto d'uomo).

Anche in caso di mancato raggiungimento della soglia minima dimensionale si considerano di interesse storico alberi singoli o complessi arborei che:

1. con la loro presenza esprimono testimonianza di accadimenti storici od eventi legati alle tradizioni locali;
2. si caratterizzano per appartenere a specie botaniche rare nel contesto territoriale lombardo;
3. si possono considerare annessi fondamentali ad edifici di valore architettonico;
4. con la loro sola presenza caratterizzano il paesaggio.
5. Sono posti all'interno di Aree individuate dal PGT come Zone "A, A1, A2" con salvaguardia di parchi e giardini o altre aree simili come identificati da altri strumenti urbanistici quali il PGT o il Regolamento Edilizio;

Sarà cura dell'Ente realizzare un censimento delle alberature di pregio presenti sul territorio comunale e di tutte le specie vegetali arboree/arbustive di parchi, strade comunali, in modo da disporre di uno strumento conoscitivo per eccellenza, inteso come una sorta di collezione di dati variamente organizzati, aventi lo scopo di fornire una fotografia del patrimonio vegetale del territorio comunale e delle principali condizioni ambientali in cui sono inseriti.

Una volta individuati gli alberi di pregio, verranno posti sotto speciale tutela, individuando attorno ad ogni esemplare un'area di rispetto (con un raggio minimo di 3 metri) idonea ad assicurare la buona salute della pianta, dove sono vietate opere di impermeabilizzazione e compattazione del suolo, scavi e deposito di materiali, spandimento di diserbanti e disseccanti.

La tutela comporta l'assoluta intangibilità degli esemplari, ad eccezione di interventi mirati al mantenimento del loro buono stato vegetativo, di difesa fitosanitaria, di potatura dei rami malati o pericolosi e abbattimento di quegli esemplari che siano considerati pericolosi per cose e/o persone (attestato da apposita relazione a firma di tecnico abilitato), salvo dimostrata necessità di pubblica utilità.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, abbattimento e sostituzione sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

La sostituzione a seguito di abbattimento autorizzato di un esemplare monumentale dovrà di regola avvenire con esemplari della medesima specie; nel caso la specie sia rara all'interno del territorio comunale, l'Amministrazione comunale può disporre la messa a dimora contemporanea di altri 5 esemplari anche di specie diverse, da effettuarsi anche su altre aree pubbliche.

Nel caso di complessi arborei (filari, siepi, ecc.), qualora la sostituzione del singolo individuo arrechi pregiudizio al complesso stesso, si potrà differire la reintegrazione al momento della sostituzione di tutti gli esemplari del complesso.

Art. 13 - Distanze minime di impianto

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, del Codice della Strada, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, si indicano le seguenti distanze di impianto dalle costruzioni limitrofe di altre proprietà, calcolate dalla base del tronco:

Dimensione dell'albero	Distanza
Prima Grandezza (> 20 m altezza)	Mt 8,00
Seconda Grandezza (10 <x<20 m altezza)	Mt 6,00
Terza Grandezza (<10m altezza)	Mt 3,50
Siepi e arbusti di altezza massima 2,5 m	Mt 1,00

Nell'allegato 2 vengono elencate alcune delle principali specie suddivise secondo le loro dimensioni finali di crescita. Nella scelta delle specie arboree, si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Al fine di dare un'adeguata protezione alle alberature stradali contro urti accidentali o costipamento del terreno dovuto al passaggio di pedoni, o alla presenza di parcheggi, si consiglia di salvaguardare la base dei tronchi dei nuovi impianti con elementi di protezione



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

(cordoli rialzati, pali, picchetti, archetti in ferro, ecc) e di garantire la corretta aerazione del suolo per uno spazio minimo di: (*valutare dopo parere tecnico*)

- per alberi a fine accrescimento con diametro inferiore a 20 cm: 90 diametro
- per alberi a fine accrescimento con diametro compreso tra 20 e 80 cm: 140 diametro
- per alberi a fine accrescimento con diametro superiore a 80 cm: 200 diametro

Al fine di assicurare ai nuovi impianti su nuove aree pubbliche la necessaria stabilità nei primi anni dalla messa a dimora ed il necessario fabbisogno idrico, è fatto obbligo di porre in opera adeguati ancoraggi e sistemi di protezione del tronco oltre a un idoneo programma di irrigazione.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli artt. 892 e seguenti del Codice Civile, per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali, tale deroga vale anche per tutte le alberature pubbliche esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14 - Aree di pertinenza delle alberature

Al di là di quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.

Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono quali "aree di pertinenza delle alberature" le distanze minime dalla base del tronco indicate nell'articolo precedente.

La superficie del terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita da terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi l'interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Responsabile del Settore Tecnico potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature, qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

PARTE 3^

NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREA DI CANTIERE

Art. 15 - Lavori di scavo

Gli interventi di scavo, scasso o bitumatura su terreno pubblico da effettuarsi in stretta vicinanza del tronco degli alberi, devono essere preventivamente comunicati agli Uffici competenti dell'Amministrazione Comunale mediante domanda con allegata planimetria del luogo in scala adeguata in cui sia riportata la vegetazione presente corredata da una relazione tecnica in cui siano indicate le caratteristiche del lavoro, la profondità degli interventi, la distanza da ciascun albero e i tempi dell'intervento.

Art. 16 - Modalità di scavo

La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo al filo tronco non può essere inferiore a 6 metri per le piante di 1° e 2° grandezza e a 3 metri per gli alberi di 3° grandezza, per gli alberi a portamento fastigiato/colonnare e per gli arbusti. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse per casi di comprovata e documentata necessità, a seguito di un sopralluogo del tecnico. Potranno essere altresì indicate dall'ufficio competente per il verde pubblico distanze di rispetto maggiori nel caso di individui arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia.

Nel caso di lavori di scavo nella zona delle radici a distanza inferiore a quelle minime stabilite, si deve procedere con particolari precauzioni quali lo scavo a mano ed il rispetto delle radici portanti evitando tagli e danneggiamenti. Gli eventuali tagli che si rendessero necessari saranno eseguiti in modo netto disinfettando ripetutamente le ferite con gli anticrittogamici.



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

Per gli interventi che vengono eseguiti in vicinanza dei platani (*Platanus spp.*), dovrà essere preventivamente eseguito un sopralluogo con un tecnico abilitato, che fornirà specifiche prescrizioni, secondo quanto previsto dal D.M. 17/4/98.

Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.

Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente.

In alternativa le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso, le stesse dovranno essere mantenute umide. Nel caso di pericolo di gelo, le pareti dello scavo nella zona delle radici saranno da coprire con materiale isolante. Il riempimento degli scavi sarà eseguito al più presto. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.

Art. 17 - Protezione degli alberi

Gli alberi presenti nei cantieri devono essere adeguatamente protetti per evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale.

E' vietata l'infissione negli alberi di chiodi e appoggi per l'installazione sugli stessi di corpi illuminanti, di cavi elettrici, ecc.

Nel caso in cui sia necessario asportare le piante interessate dalla zona di scavo, tale operazione deve essere compiuta nel modo migliore possibile, inoltre l'albero deve essere preparato allo scopo e occorre provvedere al reimpianto in un'area idonea, preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo.

Art. 18 - Deposito di materiali

Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti, lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare si devono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio delle betoniere. Nella zona delle radici non devono essere depositati materiali terrosi. Ricariche o abbassamenti del terreno nella zona di proiezione della chioma sul terreno, sono permessi solo in casi eccezionali con l'autorizzazione dell'ufficio per il verde pubblico.

Art. 19 - Transito di mezzi

Sull'area radicale non è permesso il transito di mezzi fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti pavimentata. Gli accessi ai cantieri sono da coprire con piastre di metallo. Il costipamento e la vibratura non sono permessi nell'area radicale.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area delle radici, la superficie del terreno interessata sarà ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale saranno poste tavole di legno.

Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo, sono considerati ai fini del presente Regolamento come abbattimenti o danneggiamenti.

Art. 20 - Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere

Nel caso di interventi eseguiti senza ottemperare alle disposizioni della presente parte, si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore dei lavori entro il termine stabilito dall'ufficio competente per il verde pubblico. I danneggiamenti che compromettono la vitalità della pianta, valutati da un tecnico competente, sono considerati a tutti gli effetti come abbattimenti non autorizzati. In tale modo devono essere considerati tutti i danneggiamenti agli apparati radicali conseguenti ad opere di scavo compiute senza ottemperare alle disposizioni della presente parte.

PARTE 4^

DISPOSIZIONI PER GLI INTERVENTI EDILIZI

Art. 21 - Sistemazione a verde

In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni o ristrutturazioni urbanistiche di particolare rilevanza per dimensioni o pregio che coinvolgono aree verdi, si dovrà prevedere la sistemazione a verde dell'area scoperta permeabile di pertinenza degli edifici, siano essi ad uso



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

residenziale, produttivo o per servizi, in base agli standard fissati da PGT, Regolamento Edilizio e dal Regolamento Locale di Igiene.

Ai fini del rilascio dei Permessi di Costruire o in sede di presentazione di DIA o SCIA, il richiedente dovrà predisporre gli elaborati di prassi contenenti oltre la parte architettonica anche un progetto relativo alla parte a verde, e la rilevazione delle alberature esistenti.

Nel rilascio del Permesso di Costruire o della comunicazione per la DIA o la SCIA, la presente Amministrazione può prescrivere che gli alberi abbattuti debbano essere sostituiti con alberi nuovi di dimensioni adeguate nella medesima area di proprietà, salva diversa prescrizione comunale, come indicato dall'art.7 del presente regolamento.

Art. 22 - Interventi edilizi sull'esistente

Nel caso di interventi edilizi sull'esistente, dovrà essere presentata in allegato alla pratica edilizia (DIA, SCIA, Permesso di Costruire, C.I.L.A.) una rilevazione fotografica dell'area di pertinenza, da cui sia possibile compiere una valutazione sui possibili danneggiamenti alla vegetazione esistente e, conseguentemente, verificare se l'intervento comporta obblighi ai sensi di tale regolamento.

Art. 23 - Documentazione progettuale

I progetti di cui all'art.21 dovranno contenere l'elaborato relativo alla sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, delle zone arbustate, delle zone a prato, nonché delle superfici pavimentate. Gli elaborati dovranno indicare le specie interessate, identificate in base alla denominazione scientifica binomia, e tutte le altre eventuali opere di arredo e sistemazione esterna. Qualora presenti, dovranno essere inoltre indicate e descritte sinteticamente le eventuali aree naturali, quali aree boscate, formazioni arbustive, specchi e corsi d'acqua, ecc..

Art. 24 - Difformità esecutiva

Nel caso di interventi eseguiti in difformità dagli elaborati progettuali si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore dei lavori entro il termine stabilito dall'Ufficio Tecnico. Non costituisce difformità esecutiva la diversa ubicazione delle piante.

Art. 25 - Aree di espansione

Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nei piani particolareggiati (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato.

PARTE 5^

NORME PER LE ZONE URBANE E A DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 26 - Divieto di diserbo

E' vietato diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scolli, dei canali e le aree incolte in genere, fatta eccezione per le scoline.

Art. 27 - Divieto e prevenzione degli incendi

E' vietato incendiare le sponde dei fossi, degli scolli, dei canali e le aree incolte in genere.

Al fine di prevenire la formazione di incendi, si rimanda alle raccomandazioni dell'Ordinanza Sindacale n° 105/2012.

Art. 28 - Pulizia dei fossi

Al fine di permettere il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi, ad esclusione di quelli stradali, devono essere sottoposti, da parte dei proprietari, siano essi enti pubblici e/o privati, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere. Le relative spese saranno poste completamente a carico degli inadempienti.



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

I fossi che fiancheggiano le strade di qualsiasi ordine devono essere mantenuti sfalcati dai frontisti ad eccezione della banchina stradale.

Per quanto riguarda i fossi di esplicita proprietà o di comproprietà (ad esclusione quindi della rete idraulica consortile, identificata dal Piano di Governo del Territorio), se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che con il tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al suo periodico rifacimento al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

E' previsto un periodico confronto fra Amministrazione Comunale e Associazioni di Categoria Agricole per il controllo e la verifica del rispetto delle prescrizioni del presente articolo.

Art. 29 - Salvaguardia di canali e specchi d'acqua

I canali per l'irrigazione, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati.

E' vietato il loro tombinamento a meno che non sia motivato da esigenze igienico - sanitarie o di pubblica utilità, che dovranno essere comunque autorizzate dall'Amministrazione Comunale e/o da altri enti competenti.

Nei canali e negli specchi d'acqua è vietato lo scarico di rifiuti, sostanze inquinanti e liquami. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

Nelle acque di stagni e bacini idrici, canali, fossi, fontane e zone umide comprese nel territorio comunale, sono vietate:

1. la pesca, tranne ove sia espressamente consentita;
2. la balneazione e il pattinaggio su pista/ghiaccio, tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica;
3. l'uso di natanti a motore, tranne ove sia espressamente consentito e con l'esclusione dei mezzi di servizio;
4. l'ostruzione e la deviazione delle acque;
5. l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive e tossico-nocive di qualsiasi tipo (ad esempio: presidi sanitari quali erbicidi, insetticidi e altro; presidi medico-chirurgici quali medicinali ad uso umano, zootecnico e altro; idrocarburi; sostanze oleose; ecc.), compresi i relativi contenitori;
6. l'introduzione di altre specie di animali acquatici non autoctoni.

PARTE 6^

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 30 - Disposizioni generali

La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui all'art. 2 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentati dalle norme del presente Regolamento, le quali perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento, senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Art. 31 - Accesso ai parchi e giardini

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento, è dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

Art. 32 - Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati

Gli spazi a verde sono riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali/ricreative. E' vietato ogni comportamento che determini danni all'ambiente e alla vegetazione.

E' vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.

E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

E' vietato estirpare, tagliare (salvo interventi manutentivi eseguiti dagli entri preposti o chi per loro) o comunque danneggiare intenzionalmente la cotica erbosa e le specie arboree ed arbustive o scavare il terreno.

Art. 33 - Accesso dei veicoli a motore negli spazi verdi

Nei parchi e nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente (salvo per i mezzi d'emergenza) sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- 1) motocarrozette per il trasporto di portatori di handicap;
- 2) mezzi di soccorso;
- 3) mezzi di vigilanza in servizio;
- 4) mezzi necessari per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti e mezzi di supporto agli stessi;
- 5) mezzi di proprietà dei residenti, solo qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- 6) mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- 7) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- 8) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
- 9) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni od attività produttive all'interno dell'area.

Art. 34 - Divieti espliciti

Negli spazi verdi è vietato:

1. rimuovere e danneggiare i nidi e le tane di specie autoctone;
2. esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
3. appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici;
4. versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
5. campeggiare, pernottare ed accendere fuochi, sostare con veicoli a motore;
6. soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture;
7. effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
8. posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
9. ammassare neve a ridosso di arbusti e siepi per evitare la rottura dei rami.

Art. 35 - Giochi

Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse o comunque di età consona. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato l'accesso ai cani.

Art. 36 - Spazi per i cani

I cani devono essere condotti al guinzaglio. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia devono impedire, salvo che nelle aree appositamente predisposte, che gli animali sporchino gli spazi dei giardini pubblici in uso ai cittadini con deiezioni o altro ed, in ogni caso, i proprietari o gli incaricati sono tenuti immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati.

L'Amministrazione Comunale può individuare aree destinate all'uso da parte degli animali domestici all'interno di zone verdi pubbliche, ove la zona riservata agli animali stessi sarà limitata a percorsi preferenziali.

Gli Agenti di Polizia Locale possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

In tutte le aree suddette è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia.

E' vietato abbandonare cani o altri animali.



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

Gli obblighi presenti in questo articolo non si applicano ai conduttori ed ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti e/o certificati handicap.

Art. 37 - Attività ambulanti e di animazione

Nei perimetri dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante o all'aperto e di animazione solo se preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico.

Salvi esplicite e motivate autorizzazioni dei competenti Uffici Comunali, nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 12 mesi.

PARTE 7^

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Attività di vigilanza

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale e ad eventuali Guardie Ecologiche Volontarie regolarmente costituite.

Art. 39 - Sanzioni

Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 15 euro fino ad un massimo di 500 euro per i casi più gravi, con le modalità previste dalla Legge 689 del 24 novembre 1981 e succ. mod. e integrazioni. Tale importo verrà determinato in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze.

Ferme restando:

a) le possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;

b) il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;

c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

Art.	Oggetto	Sanzione €		Pagamento in misura ridotta
		Minima	Massima	
5	Danneggiamenti in caso di interventi colturali di manutenzione effettuati da Enti e Società erogatori di servizi	50,00	500,00	100,00
7	Abbattimento alberi effettuato in carenza della prescritta autorizzazione o comunicazione - per ogni albero	100,00	500,00	166,67
8	Capitozzatura alberi e ceduzione ceppaie effettuati in carenza della prescritta autorizzazione/ comunicazione - per ogni esemplare	100,00	500,00	166,67
10	Potatura alberi e arbusti non autorizzata	100,00	500,00	166,67
11	Violazione di norme di manutenzione e salvaguardia fitopatologia	50,00	500,00	100,00
15, 16, 17, 18, 19, 20	Violazioni in caso di cantieri (scavi, protezione alberi, deposito materiali, transito mezzi, danneggiamento lavori di cantiere)	100,00	500,00	166,67
26-27	Violazione del divieto di incendio e diserbo	100,00	500,00	166,67
28	Mancata pulizia fossi	100,00	500,00	166,67



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

29	Salvaguardia canali e specchi d'acqua	100,00	500,00	166,67
30	Scorretto uso spazi verdi e comportamenti vietati	50,00	500,00	100,00
33	Accesso con veicoli a motore negli spazi verdi	50,00	500,00	100,00
34	Divieti espliciti	50,00	500,00	100,00
35	Giochi	15,00	500,00	30,00
36	Spazi per i cani	50,00	500,00	100,00
37	Attività ambulanti e di animazione	50,00	500,00	100,00

Art. 40 - Norme finanziarie

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in un apposito capitolo di bilancio. Il loro utilizzo è vincolato alla realizzazione di interventi di manutenzione, ripristino e di realizzazione di nuove aree a verde pubblico.

Art. 41 - Definizioni e composizione delle controversie

1. Ricadono nella disciplina di cui all'articolo 6 comma 2 i giardini privati ed i cortili, secondo le definizioni seguenti.
2. Il giardino privato è un terreno utilizzato per l'impianto (ad opera dello stesso proprietario o di terzi incaricati) di specie arboree ed arbustive ornamentali o di pregio a scopo di svago, decorazione, diletto, ecc., che può o meno essere dotato di dispositivi artificiali di irrigazione (T.A.R. Piemonte, Sez. I - 30 ottobre 2008, n. 2723), violetti, aiuole, ecc., e può o meno essere recintato. Il giardino è definibile univocamente in virtù della sua adiacenza ai fabbricati (Legge 17 Agosto 1942, n.1150, art. 25) e del suo legame pertinenziale all'abitazione ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile: "sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa"; la destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima". Affinché si configuri una pertinenza devono dunque concorrere due distinti elementi: un elemento oggettivo, vale a dire il collegamento funzionale tra la pertinenza e la cosa principale (dimostrato da un "criterio fattuale", vale a dire la destinazione effettiva e concreta della cosa posta a servizio o ad ornamento di un'altra, qual è un giardino fruito per svago, diletto, passatempo o semplice decorazione, con la conseguenza di rendere irrilevanti circostanze come l'intervenuto frazionamento dell'area - vedi sentenze C. Cass. 17/10/2005 n. 20033, 23/9/2004 n. 19161, 17/12/2003 n. 19375, e n. 17035/2004) ed un elemento soggettivo, ovvero la volontà da parte del soggetto che ne ha titolo a destinare in modo durevole la pertinenza a servizio o ad ornamento della cosa principale (dimostrata senza dubbio alcuno in presenza di un giardino asservito al fabbricato mediante recinzione in muratura, ovvero dalla presenza nel giardino di alberi, piante, orti, siepi, manufatti -box auto, sentieri e percorsi di accesso, ecc.- e tutto ciò che possa indicare la volontà di adibire lo stesso a pertinenza dell'abitazione principale, sottraendolo ad altre possibili destinazioni per un periodo duraturo - vedi sentenze C. Cass. 17/12/2003 n. 19375, 25/3/2005 n. 6505, 16/3/2005 n. 5755, 12/3/2008 n. 6725 - nonché dal rapporto di interdipendenza esistente fra le due particelle, delle quali quella fondiaria presenta chiara e durevole destinazione a servizio ed ornamento rispetto all'abitazione - vedi sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trento n. 3/6/03, basata sull'art. 817 del c.c. e della circolare ministeriale 25.5.1999, n. 114/E).
Non sono chiaramente ricompresi nella classificazione di giardino: orti, vigneti, frutteti, campi agricoli e in ogni caso quei terreni adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79).
3. Il cortile è l'area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici (inclusi gli spazi comuni di aree condominiali), che serve a dare aria e luce agli ambienti circostanti. Nel termine cortile sono compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell'edificio quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, i distacchi, le intercapedini, i parcheggi, ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile e delle



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

sentenze della Corte di Cassazione 9 giugno 2000, n. 7889 e Cass. 7 aprile 2000, n. 4350.

4. Al fine di velocizzare il procedimento di valutazione delle pratiche autorizzative, si consiglia di presentare, contestualmente alla domanda, una foto dell'alberatura interessata dall'intervento e del contesto in cui è iscritta (consegnabile anche in digitale via e-mail all'indirizzo tecnico@comune.sermide.mn.it).
5. In caso di controversie interpretative, fa testo il giudizio insindacabile del Tecnico Comunale incaricato del sopralluogo, fatta comunque salva la possibilità della controparte di ricorrere a norma di legge.



Comune di Sermide

Provincia di Mantova

SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

Allegato 1



Comune di Sermide

C.A.P. 46028

Sede: piazza Plebiscito, 1

Tel: 0386/967023

Telefax: 0386/960180

E-mail tecnico@comune.sermide.mn.it

UFFICIO TECNICO SERVIZIO AMBIENTE

AUTODICHIARAZIONE PER ABBATTIMENTO ALBERI

Oggetto: Comunicazione di abbattimento alberi

(Artt.6 comma 2 Regolamento comunale del verde da presentarsi almeno 10gg prima dell'intervento)

Il Sottoscritto.....
Nato a.....Il.....
Residente in, Provincia.....
Via.....N°.....
Tel n°.....
Codice Fiscale n°.....
In qualità di (proprietario ecc.).....

COMUNICA

DI

1) abbattere n°.....alberi o arbusti della specie... ..

per le seguenti ragioni:

- . pubblica utilità
- . pericolo per persone e viabilità
- . sistemazione area (allega la documentazione richiesta)
- . altro.....



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

a tale fine

DICHIARA

- di essere a conoscenza delle norme che regolano la tutela del verde pubblico e privato (Regolamento Comunale per la tutela del verde urbano ed extraurbano approvato con delibera di C.C. n° 59 del 29.11.2010, n° 7 del 20.03.2012 e n° 2 del 19.02.2014
- che il tronco è compreso fra i **60 e 100 cm di circonferenza** (19 – 32 cm di diametro) ad una altezza di 1,30-1,50 cm ;
- che è/sono ubicato/i all'interno di un **giardino privato** così come definito dall'art 41 del Regolamento Comunale per la tutela del verde urbano ed extraurbano.

L'intervento avverrà in Via..... nel
giorno.....e sarà effettuato:

- . personalmente
- . tramite Ditta specializzata (indicare quale).....

Si allega

- Documentazione fotografica in formato cartaceo e digitale
- Copia documento d'identità

Sermide, li.....

Firma



Comune di Sermide

Provincia di Mantova

SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE



Comune di Sermide

C.A.P. 46028

Sede: piazza Plebiscito, 1

Tel: 0386/967023

Telefax: 0386/960180

E-mail tecnico@comune.sermide.mn.it

UFFICIO TECNICO SERVIZIO AMBIENTE

MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO O CASI PARTICOLARI DI POTATURA ALBERI

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per abbattimento o casi particolari di potatura alberi (da inoltrarsi almeno venti giorni prima dell'intervento)
(Artt. 6,7, 8, 10 Regolamento comunale del verde)

Il Sottoscritto.....

Nato a.....Il.....

Residente inProvincia.....

Via.....N°..... ,

Tel n°.....

Codice Fiscale n°.....

In qualità di (proprietario ecc.).....

CHIEDE AUTORIZZAZIONE

per

1) abbattere n°.....alberi o arbusti della specie... ..

il cui tronco

- o **per le zone agricole** (art 2 commi 7,8,9 del Regolamento del Verde)
supera i **30 cm di circonferenza**(cm 10 di diametro) o **cm 20 di circonferenza** (cm 6 di diametro)in caso di policormiche ad una altezza di
1,30-1,50 cm,



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

- o **per i giardini privati** (art 2 commi 7,8,9 del Regolamento del Verde)
supera i **100 cm di circonferenza**(cm 32 di diametro) ad una altezza di
1,30 – 1,50 cm
- o **per il verde pubblico** (art 2 commi 7,8,9 del Regolamento del Verde)
supera i **60 cm** di circonferenza(cm 19 di diametro) ad una altezza di 1,30 –
1,50 cm

per le seguenti ragioni:

- . pubblica utilità
- . pericolo per persone e viabilità
- . sistemazione area (allega la documentazione richiesta)
- . altro.....

2) **effettuare potature** di rami di su alberi la cui circonferenza è superiore a **190 cm** (diametro cm 60) o su **piante di interesse storico, botanico, paesaggistico sia in ambito urbano che extraurbano(come definiti dall'art 12 del regolamento)** della seguente specie:

.....

L'intervento avverrà in Via.....presumibilmente
nel periodo.....e sarà effettuato:

- . personalmente
- . tramite Ditta specializzata (indicare quale).....

➤ In caso di abbattimento:

➤

Il sottoscritto si impegna a provvedere alla ripiantumazione (**entro 210 giorni dal rilascio dell'autorizzazione**) di n.alberi (essenze:.....) ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la tutela del verde urbano ed extraurbano (approvato con Delibera di C.C. n. 59 del 29.11.2010,n7 del 20.03 .2012 e n°2 del 19.02.2014) e a comunicare l'avvenuta messa a dimora delle piante.



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

In caso di abbattimenti di alberi e ripiantumazione nei giardini storici, come definiti all'art. 2 punto 2 secondo quanto previsto dall'art 7 comma 7, è necessario allegare la seguente documentazione:

- Documentazione fotografica
- Perizia di un tecnico Abilitato
- Progetto di risistemazione dell'area
- Planimetria indicante le opere di rimboschimento

Sermide, li.....

Firma



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

Allegato 2

DIMENSIONE FINALE MEDIA DI SPECIE ARBOREE INDICATE PER LE PIANTUMAZIONI

Alberi di prima grandezza: altezza superiore a 20 metri	Alberi di seconda grandezza: altezza tra 10 e 20 metri	Alberi di terza grandezza: altezza inferiore a 10 metri
Abies alba Acacia dealbata Ailanthus altissima Araucaria exelsa Calocedrus decurrens Carya ovata Cedrus atlantica Cedrus deodara Celtis australis Chamaecyparis lawsoniana Chamaecyparis pisifera Cupressus sempervirens Eucalyptus camaldulensis Eucalyptus globulus Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Ginkgo biloba Juglans nigra Juglans regia Liriodendrum tulipifera Metasequoia glyptostroboides Picea abies Picea omorika Pinus halepensis Pinus nigra Pinus pinea Pinus radiata Pinus strobus Platanus x acerifolia Populus alba Populus nigra Populus nigra « italica » Populus tremula Prunus avium Pseudotsuga manziensis Quercus cerris Quercus fraxinifolia Quercus palustris Quercus petraea Quercus robur Quercus rubra Robinia pseudoacacia Sequoia sempervirens Thuja platanifolia	Abies cephalonica Aesculus hippocastanum Acer negundo Acer opalus Acer platanoides Acer saccharinum Aesculus x carnea Alnus cordata Araucaria araucana Betula papyrifera Betula pendula Carpinus betulus Carya illinoensis Casuarina stricta Celtis occidentalis Celtis sinensis Cinnamomum camphora Diospyros virginiana Fraxinus oxycarpa Gleditsia triacanthos Gymnocladus dioica Jacaranda mimosifolia Liquidambar styraciflua Magnolia grandiflora Magnolia macrophylla Morus alba Ostrya carpinifolia Paulownia tomentosa Phoenix canariensis Pinus brutia Pinus pinaster Prunus serotina Quercus ilex Quercus pubescens Salix alba Sciadopitys verticillata Sophora japonica Sorbus aria Sorbus domestica Taxus baccata Thuja occidentalis Tilia americana Tilia tomentosa Trachycarpus fortunei	Acer pseudoplatanus Acer campestre Acer davidii Acer ginnala Acer lobellii Acer monspessulanum Acer palmatum Albizia julibrissin Alnus glutinosa Amelanchier laevis Arbutus unedo Catalpa bignonioides Ceratonia siliqua Cercidiphyllum japonicum Cercis siliquastrum Clerodendron trichotomum Cornus florida Cornus kousa Crataegus monogyna Crataegus oxyacantha Davidia involucrata Diospyros kaki Eleagnus angustifolia Eriobotrya japonica Erythrina cristagalli Koeleuteria paniculata Lagerstroemia indica Laurus nobilis Magnolia obovata Magnolia soulangeana Malus floribunda Melia azedarach Morus nigra Olea europaea Prunus cerasifera Prunus mahaleb Prunus padus Prunus serrulata Punica granatum Pyrus calleryana Pyrus salicifolia Rhus typhina Robinia pseudoacacia frisia Salix babylonica



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

Tilia cordata Tilia platyphyllos Tsuga heterophylla Zelkova serrata	Ulmus campestre Ulmus carpinifolia Ulmus glabra Ulmus pumila	Salix caprea Salix matsudana Shinus molle Sorbus aucuparia Tamarix gallica
--	---	--



SETTORE TECNICO-SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE

Allegato 3

REGOLAMENTO DEL VERDE -quadro di sintesi delle prescrizioni- PRIMA	ABBATTIMENTI				POTATURE					
	0-30 cm circonferenza (0-10 cm diametro)	> 31 cm circonferenza (> 10 cm diametro)			intervento su rami con diametro inferiore ai 10 cm	interventi su rami con diametro superiore a 10 cm	intervento su alberi con circonf. tronco >190 cm (diametro >60 cm) o monumentali	capitozzatura	morte dell'alberatura per potatura troppo drastica o male eseguita	
	VERDE PUBBLICO (salvo pubblica incolumità e necessità di cui all'art.3), PARCHI E GIARDINI STORICI (art.2, commi 1-2-3-4-5)	sempre consentiti (art. 6)	autorizzazione necessaria (art. 6)			sempre consentite (art. 10)	autorizzazione necessaria in periodi prestabili (art. 10)	autorizzazione necessaria in periodi prestabili (art. 10)	vietata salvo casi particolari (art.8)	non prevista in quanto la potatura deve essere autorizzata
	GIARDINI PRIVATI (art. 2, comma 6)									
	AREE AGRICOLE, FASCE DI RISPETTO, FILARI, BUGNI ED EX-MACERI (art. 2, commi 7-8-9)									
REGOLAMENTO DEL VERDE -quadro di sintesi delle prescrizioni- DOPO	ABBATTIMENTI				POTATURE					
	0-30 cm circonferenza (0-10 cm diametro)	30-60 cm circonferenza (10-19 cm diametro)	60-100 cm circonferenza (19-32 cm diametro)	circonf. >100 cm (diametro >32 cm)	intervento su rami con diametro inferiore ai 10 cm	circonf. tronco 0-190 cm (diametro 0-60 cm)	intervento su alberi con circonf. tronco >190 cm (diametro >60 cm) o monumentali	capitozzatura	morte dell'alberatura per potatura troppo drastica o male eseguita	
	VERDE PUBBLICO (salvo pubblica incolumità e necessità di cui all'art.3), PARCHI E GIARDINI STORICI (art.2, commi 1-2-3-4-5)	sempre consentiti (art. 6)		autorizzazione / motivazione necessaria (art. 6)		sempre consentite (art. 10)	sempre consentite (art. 10)	autorizzazione necessaria (art. 10)	vietata salvo casi particolari (art.8)	sanzionata per circonf. tronco >60 cm (diametro >19 cm)
	GIARDINI PRIVATI (art. 2, comma 6)	sempre consentiti (art. 6)		autodichiarazione 10 giorni prima dell'intervento (art. 6)	autorizzazione necessaria (art. 6)					
	AREE AGRICOLE, FASCE DI RISPETTO, FILARI, BUGNI ED EX-MACERI (art. 2, commi 7-8-9)	sempre consentiti (art. 6)	autorizzazione necessaria (art. 6)							
* la tabella ha un solo valore riepilogativo - illustrativo										